SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 APRILE 1877

ora darò lettura di quello proposto dagli enorevoli Di Masino, Chiaves e Cencelli.

Esso è in questi termini:

« Le spese pel mantenimento degli ufficiali forestali sono a carico dello Stato. Quelle del personale di custodia sono a carico dei comuni interessati e delle provincie, in quella proporzione che verrà determinata da decreto reale, sentiti previamente i Consigli provinciali. »

Successivamente verrebbero le parole dell'articolo ministeriale: l'ammontare degli stipendi, ecc.

La Commissione accetta questo emendamento? CANCELLIERI, relatore. Sentiremo le spiegazioni del ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

(In questo momento il presidente Crispi lascia il seggio della Presidenza, che è occupato dal vice-presidente Puccioni.)

Presidenza del vice-presidente Puccioni.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Gli onoreveli Di Masino, Chiaves e Cencelli avevano propesto un emendamento all'articolo che ora è 26, ed il Ministero ha dovuto riconoscere che qualche modificazione si sarebbe dovuta apportare alla primitiva redazione del testo ministeriale.

Infatti, il Governo non si sarebbe limitato alla spesa degli ufficiali forestali; alcuni sorveglianti, che uffiziali forestali non sono, e che nemmeno sono guardie forestali preposte alla custodia dei luoghi, riescono d'indispensabile aiuto al lavoro della pubblica amministrazione, nella materia silvana. Nello stato presente delle cose abbiamo guardie pagate dagli enti interessati, abbiamo pure dei brigadieri che anch'essi, ufficiali forestali non sono, ed abbiamo semplici guardie forestali, gli uni e gli altri pagati dallo Stato.

Ora, avendo verificato come avrebbe dovuto funzionare il servizio in conseguenza di questa legge, ho dovuto riconoscere che una parte dei servizi subalterni sarà sempre necessario, per i fini della legge, che resti a cura, responsabilità e spesa dello Stato. Laonde, ad evitare l'equivoco in cui si sarebbe caduti, di credere che la provincia, secondo il progetto ministeriale ed anche il comune, siccome si sarebbe domandato dagli onorevoli Di Masino e compagni, avrebbero dovuto pagare essi stessi una parte del servizio, che lo Stato ha egli stesso interesse di dirigere, propongo che nel primo comma, alle parole: « le spese di mantenimento degli uffiziali » si aggiunga: e sorveglianti, e continui come nel primo comma.

Gli onorevoli Di Masino, Chiaves e Cencelli propongono che le spese del personale di custodia vadano a carico dei comuni interessati e delle provincie. Tale concetto, in massima, è accolto dal Ministero: se non che nel nuovo articolo ho espresso la convenienza di fissare un minimum certo di spese a carico delle provincie, e fino a due terzi, i quali, secondo le circostanze, potrebbero pesare in minor misura a carico dei comuni interessati. Ho preferito poi di lasciare maggiore larghezza alla libertà locale, proponendo che i Consigli provinciali facciano essi stessi il riparto delle spese; il resto dell'articolo riproduce la prima redazione ministeriale.

DI MASINO. Il Ministero avendo accolto il concetto che aveva ispirato l'emendamento, dichiaro di assentire alla proposta fatta dal ministro. Sono autorizzato a fare questa dichiarazione anche in nome dell'onorevole Cencelli, e credo di interpretare le intenzioni del collega Chiaves dicendo che egli pure vi aderisce.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la prola, metto ai voti l'articolo 24, ora 26.

- « Le spese pel mantenimento degli ufficiali e sorveglianti forestali sono a carico dello Stato. Quelle del solo personale di custodia sono a carico fino a due terzi dei comuni interessati ed il resto della provincia.
- « Il Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale, determinerà l'ammontare degli stipendi, il numero delle guardie ed il riparto della relativa spesa. »

Chi intende che quest'articolo sia approvato, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 27. Le guardie forestali sono parificate alle guardie doganali per gli effetti dell'articolo 18 della legge del 13 maggio 1862. »

Se nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. (È approvato.)

« Art. 28. Gli agenti forestali sono considerati come uffiziali di polizia giudiziaria, a termini del Codice di procedura penale, e della legge di pubblica sicurezza. »

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti. (È approvato.)

« Titolo V. — Diritti d'uso. — Art. 29. Niun diritto di uso collettivo o perpetuo, eccedente i termini dell'articolo 521 del Codice civile, potrà essere conceduto sopra i boschi e terreni di cui all'articolo 1 della presente. »

La Commissione propone che in quest'articolo siano soppresse le parole: collettivo o perpetuo.